

BGE 43 III 179

Bundesgericht (BGE), 1915-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_43_III_179

FR: ATF 43 III 179

IT: DTF 43 III 179

Volltext

178 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- über die Person der betreibenden Gläubiger nicht den erforderlichen klaren Aufschluss gibt. Wie das Bundes- gericht im Entscheid i. S. Moroni vom 2. Juli 1915 (AS 41 III N0 50) ausgeführt hat, ist eine derartige Kollektiv- . bezeichnung für eine Mehrheit von Gläubigern in einer Betreibung nur dann zulässig, wenn es sich um eine Ge- sellschaftsfirma handelt, unter der die in Frage stehenden Gläubiger nach dem Zivilrechte als Inhaber eines beson- dern Gesellschaftsvermögens Rechte erwerben. und Ver- . bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden können. Eine derartige Firma, unter der die Mitglieder von Gesellschaften als Inhaber des Gesell- schaftsvermögens rechtlich eine besondere, von ihren übrigen Beziehungen getrennte Existenz führen, besteht aber nach dem schweizerischen Obligationenrecht nur für die Kollektiv- und Kommandit-, nicht für die einfache Gesellschaft. Bloss bei jenen Handelsgesellschaften gibt denn auch das Handelsregister authentischen Aufschluss darüber, welche einzelnen Personen mit der Gesellschafts- firma bezeichnet werden. Eine einfache Gesellschaft kann daher im Rechtsleben, insbesondere im Prozess- und Betreibungsverfahren formell nicht als solche, sondern nur unter dem Namen der einzelnen Mitglieder, aus denen sie besteht, auftreten. Die von der Reklamekommission des zugerischen kantonalen Verkehrsverbandes einge- leitete Betreibung ist demg~mäss absolut nichtig. Demilach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und der vom Betreibungs- amt Zug in der Betreibung N° 1304 am 25. November 1916 erlassene Zahlungsbefehl aufgehoben. und Konkurskammer. N° 37 179' 37. Stntenza 16 giupo 1917 nelle cause Iltorganti e SalvL L'usufrutto spettante- al marito su beni di proprieta della mogUe e. come tale, e cioe come diritto, incessibile e quindi inoppignorabile. Nullita radicale deI pignoramento. - Le spese di cancelleria della deecisione di un' autorita di vigi- lanza non possono venir messe a carico deI ricorrente se- non in caso di ricorso abusivo. A. - Nell'esecuzione No. 1838 promossa dalle sorelle Morganti in Someo contro Tomasini Erminio da Someo in California, l'ufficio di Vallemaggia pignorava il 15 ~prile 1916 i beni seguenti : 1. I diritti spettanti al debitore sui beni di proprieta della di lui moglie Onorina nata Muscio provenienti dall'eredita- relitta dal di lei genitore Mattia Muscio, eioe I ' u s u f r u t t 0 di 1/6 di detta sostanza ; 2. L ' u s u f r u t t 0 di 1/6 dei beni appartenenti alla successione materna fu Maddalena Museio, spettanti -alla moglie dell'escusso e consistenti solo in easeggiati e ter- reni, goduti nella Ioro totalita dalla signora Romilda Salvi nata Muscio in Someo, eoerede nelle successioni Mattia e Maddalena Muscio ; 3. I diritti (I come sopra I) e eioe I ' u s u f r u t t 0 sulla quota di 1/5 dei titoli depositi presso la Banca Sviz- zera-Americana e specificati nel verbale di sequ~stro deI 12 gennaio 1916 in odio di Epi Morganti in California. B. - Entrata l'esecuzione No. 1838 nella fase della realizzazione - il pignoramento non era stato impugnato - l'ufficio chiese all'autorità di vigilanza di. determ.i- narne il modo gi~sta rart. 132 LEF. Davanti al Pretore di Vallemaggia, ehe aveva ricevuto l'inearico dall'auto- rita di vigilanza di sentire gli

interessati, Valente Morganti, coerede di Epi Morganti e coproprietario dei beni pignorati sotto il No. 3, chiese la divisione dell'eredità Morganti onde determinare, previo pagamento dei beni che la gravano, la parte successoriale di ogni coerede : 110

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Romilda Salvi, usufruente dei beni menzionati al No. 2, contestò che al debitore spettasse diritto qualsiasi sui beni staggiti : l'avvocato Bezzola in Locarno domando, in nome delle ereditrici, che si vendesse all'incanto la quota parte pro indiviso dei beni pignorati spettanti al debitore. Il Pretore, constatato che la moglie del debitore era erede per 1/6 delle sostanze materne e paterne, si pronunciava in favore della loro divisione prima che si procedesse alla realizzazione dei diritti staggiti. Di questo avviso fu pure l'autorità di vigilanza, la quale, con sentenza del 28 marzo 1917 decretava :

1. È ordinata la divisione nelle forme di legge « dei beni oggetto del pignoramento No. 1838 ». 2. Le spese della sentenza in 18 fr. 40 ct. sono a carico dell'esecuzione No. 1838. C. - Da questa decisione si aggravano l'avvocato Bezzola quale rappresentante delle creditrici e Salvi Romilda. Il primo conchiude domandando che, in riforma del querelato giudizio : 1. I beni siano venduti all'incanto nelle quote come furono pignorati. 2. Subordinatamente : le ereditrici vengano autorizzate a far valere le ragioni spettanti all'escusso sui beni staggiti come all'art. 131 LEF., 3. In ogni caso, le spese della decisione cantonale non siano messe a carico dell'esecuzione 1838, cioè delle creditrici. - La seconda chiede : 1. L'annullamento della decisione querelata per quanto concerne la sostanza lasciata dai coniugi Musci. 2. Venga ordinata la vendita pro indiviso dei diritti pignorati all'escusso Tomasini sulla quota spettante a sua moglie Onorina nata Musci. nelle eredità dei genitori.

Considerando in diritto . . . 1. - Il pignoramento porta esclusivamente su 11 ' u s u- und Konkurskammer. N° 37. 181 f r u t t () spettante al debitore come coniuge di Onorina Musci sui beni ad essa pervenuti per effetto di diverse successioni. Ciò vale anche a riguardo dei beni che figurano nel verbale di pignoramento al No. 3, in cui è staggito solo il 1/6 e non la proprietà di una quota parte determinata di beni appartenenti alla successione di Eustachio Morganti, proprio di Onorina Musci. Chiedesi anzitutto se l'atto pignoratorio sia valido e, in caso negativo, se la nullità sia assoluta e radicale, oppure solamente relativa e cioè sanabile per la decorrenza infruttuosa dei termini che la legge prevede ad impugnarlo : questione questa non indifferente, perché il pignoramento non fu contestato da nessuno degli interessati nei termini di legge e non lo è neppure attualmente. Con decisione del 5 aprile 1913 nella causa Steiger (RU 39 I No. 42: ed. sep. 18 No. 20), il Tribunale federale, riferendosi alla dottrina ed alla sua costante giurisprudenza, ha dichiarato che l'enumerazione dei diritti non pignorabili contenuta nell'art. 92 LEF non è limitativa : che l'impignorabilità di un bene può dedursi, oltre che da quel disposto, anche da precetti di diritto civile, e che, in ogni modo, il pignoramento è inammissibile, quando il diritto da pignorarsi non sia cessibile e non possa quindi venir realizzato. Ora, tra codesti diritti e da annoverarsi l'usufrutto, il quale, per principio (art. 758 CCS), è diritto strettamente personale: come tale e cioè comedito, esso non è cessibile ed è quindi escluso dal pignoramento. Solo il suo esercizio può essere ceduto e anche queste solamente nei casi eccezionali in cui il diritto stesso non abbia un carattere strettamente personale (art. 758 CCS : commentario Wieland a questo disposto): e che l'usufrutto maritale abbia appunto queste caratteristiche insegnano parecchi autori. (CURTI commento 10 e 20 all'art. 758.) Comunque, la questione di sapere se, nel caso in esame, l'esercizio dell'usufrutto spettante al debitore sui beni della moglie avrebbe potuto essere pignorato, e se allora l'ufficario, amministrando i beni dell'usufrutto invece AS 43 III - 1917 13 182 Entscheid. der Schuldbetreibungs- u.

Konkurskammer. N° 37. dell'usufruttario in virt. deU'avvenuto pignoramento, avrebbe potuto sottomettere all'esecuzione i loro redditi (interessi, affitti, frutti separati ecc.) e in quale misura (vedi sulla questione JAEGER, osserv. No. 1 B all'art. 92 e osserv. 2 all'art. 93 ; osserv. 1, 5 e 6 all'art. 104 LEF ; WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN, diritti reali deI CCS, commento all'art. 758 CCS, No. 4e 11), deve essere riservata e non occorre venga decisa nel caso attuale, per la cui soluzione basta constatare che oggetto del pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio e neanche i suoi redditi, sibbene il diritto di usufrutto come tale. Ond'è che l'attuale pignoramento del 15 aprile 1916 è nullo e che questa nullità, radicale, assoluta e deve pronunciarsi d'ufficio, perché è insita nella natura stessa del bene pignorato e non è determinata dalla legge, ovvio del resto essendo che un bene per sua essenza non è esecutibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir escluso d'ufficio dall'esecuzione. Da queste considerazioni risulta che, caduto il pignoramento, cade pure il dispositivo primo della querelata sentenza, che ordina la divisione dei « beni pignorati » e che si appalesano inammissibili anche le conclusioni dei ricorrenti tendenti a determinare il modo di vendita o l'esercizio delle ragioni « pignorate » a mente dell'art. 131 LEF. 3. - Ma la denunciata sentenza è inammissibile anche nel suo dispositivo secondo concernente le spese. Le spese di cancelleria non possono venir messe a carico di un ricorrente se non ove il ricorso sia abusivo (art. 57 della Tariffa), circostanza questa evidentemente esclusa nella fattispecie in cui la decisione cantonale dovette essere presa d'ufficio in virt. dell'art. 132 LEF, e non in seguito a ricorso di parte. La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: La querelata decisione viene annullata. *Entscheidungen der Schuldhretreibungs- und Konkurskammer. Arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites.* 38. Sentenza 3 aprile 1917 nella causa Amministrativa del fallimento S. Ac Stabilimento tipolitografico Colombi e consorti. (Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante e legittimato a ricorrere contro le risoluzioni dell'adunanza dei creditori, quando quest'ultima implicano una disposizione in merito alla rivendicazione sollevata. Inalienabilità di cose rivendicate prima dell'esaurimento della procedura dell'art. 242. La S. A. Stabilimento tipo-litografico già Colombi in Bellinzona essendo stata dichiarata in fallimento con decreto 17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano si presentava il giorno stesso all'Ufficio di fallimento dichiarando di rivendicare la proprietà di tutte le attività mobiliari della S. A. fallita, eccetto i crediti, e ciò in base a due contratti compromessi in data 15 e 18 settembre 1916 per effetto dei quali le attività in questione, quali risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916 e 17 settembre 1916, erano state cedute alla Ditta rivendicante per il prezzo complessivo di 132,000 fr., sul quale si pretendeva essere stato versato un acconto di 20,000 fr. presso la Banca Popolare di Lugano. La situazione creata da questa rivendicazione si complicava, a seconda delle dichiarazioni dell'Ufficio, anche per il fatto che, nonostante la deficienza di un vero e proprio contratto di cessione, la Ditta Grassi, che si AS 43 IH - 1917

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.